

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3843 del 10/07/2026 |
| Oggetto | DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA PINDEMONTI SNC, RICHIESTA DALLA DITTA "MACCINI GIORGIO SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "FORNO CREMATORIO PER ANIMALI D'AFFEZIONE". |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-4010 del 10/07/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza |
| Responsabile adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno dieci LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PIACENZA, VIA PINDEMONTI SNC, RICHIESTA DALLA DITTA "MACCINI GIORGIO SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "FORNO CREMATORIO PER ANIMALI D'AFFEZIONE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 80771 del 07/05/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 84304 del 08/05/2026, il SUAP del Comune di Piacenza ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame del procedimento unico costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività, per *demolizione dei fabbricati esistenti e costruzione di nuovo fabbricato per realizzazione di forno crematorio per animali da compagnia* e da istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in Comune di Piacenza, Via Ippolito Pindemonte, presentate dalla ditta MACCINI GIORGIO SRL. (P.I./C.F. 01417810338), con sede legale in Comune di Piacenza, Corso Vittorio Emanuele n. 234; all'interno della Conferenza dei Servizi del SUAP sarà acquisito il presente provvedimento di AUA, ai fini della determinazione conclusiva;

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal procuratore della ditta MACCINI GIORGIO SRL. (pratica Sinadoc 17066/2026) per l'attività di "forno crematorio per animali d'affezione" da svolgersi in Comune di Piacenza, Via Ippolito Pindemonte snc comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1, lett. e) - comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 94532 del 22/05/2026 il SUAP del Comune di Piacenza ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa chiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 107567 del 12/06/2026, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 92746 del 20/05/2026, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'AUA;

RISCONTRATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale, (acquisita al prot. ARPAE n. 84304 del 08/05/2026);

DATO atto che, nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA:

- relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 92927 del 21/05/2026 in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice "emissioni in atmosfera";
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 79790 del 19/06/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 112921 del 22/06/2026;
- nota prot. n. 114404 del 03/07/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 123746 del 07/07/2026, con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", ex art. 269 c. 3, del D.Lgs. 152/06 e per la matrice "impatto acustico", con riferimento al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa MACCINI GIORGIO SRL. (P.I./C.F. 01417810338), con sede legale in Comune di Piacenza, Corso Vittorio Emanuele n. 234, per l'attività di "forno crematorio per animali d'affezione" da svolgersi in Comune di Piacenza, Via Ippolito Pindemonte snc, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta MACCINI GIORGIO SRL. (P.I./C.F. 01417810338), con sede legale in Comune di Piacenza, Corso Vittorio Emanuele n. 234, da svolgersi in Comune di Piacenza, Via Ippolito Pindemonte snc, che comprende i titoli abilitativi ambientali di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013 | Ente Competente |
|----------------------------|--|-----------------|
| Aria | <i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 | ARPAE |
| Rumore | <i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 | COMUNE |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare, per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1, sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che:

- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

5. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

| DATI GENERALI ISTANZA |
|---|
| Rif. prat. Sinadoc 17066-26 (Attività istruttoria n. 6 del 08/07/2026) |
| MACCINI GIORGIO SRL (C. FISC. 01417810338) - Attività: forno crematorio per animali d'affezione - Stabilimento sito in Comune di Piacenza via Pindemonte snc |
| DESCRIZIONE |
| <p>Dalla documentazione fornita emerge quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● è prevista la realizzazione di un impianto di cremazione animali per un massimo di 2000 cremazioni all'anno; ● la capacità di cremazione media è pari a 50 kg/ora, riferita a carcasse con P.C.I. pari a circa 1.000 kcal/kg e umidità dell'80%; ● le carcasse avviate alla cremazione sono prive di guinzagli, collari, museruole o altri oggetti di qualsiasi tipo; ● le carcasse a seguito dell'accettazione sono depositate temporaneamente all'interno della cella frigo in attesa del processo di cremazione; ● il funzionamento del forno e del ciclo produttivo è di tipo discontinuo e la durata giornaliera sarà pari a circa 10 ore, compresa la sua messa a regime ed il raffreddamento finale; ● il forno è munito di una camera di postcombustione e di un impianto di raffreddamento e trattamento dei fumi costituito da un sistema di abbattimento a umido; ● all'inizio di un ciclo di cremazioni, le camere e i condotti da fumo saranno preriscaldati prima dell'introduzione della carcassa animale; tale fase ha una durata che può variare da 30 a 120 min in funzione della temperatura iniziale del forno. Durante tale fase i fumi emessi sono costituiti solo dai prodotti di combustione del combustibile impiegato (gas metano di rete); ● l'abilitazione all'apertura della porta di carico, e quindi il consenso all'introduzione dell'animale in camera di cremazione, non verrà dato se in camera di postcombustione non sia stata superata la minima temperatura di abilitazione preventivamente impostata ($\geq 850^{\circ}\text{C}$); ● la fase di cremazione inizia con la preventiva attivazione del ventilatore che insuffla l'aria nel forno di postcombustione con la successiva accensione del bruciatore a servizio della camera di incenerimento. Le carcasse bruciano nel forno di incenerimento fino alla loro completa distruzione. La combustione avviene in depressione e viene alimentata, oltre che dall'aria, anche con il supporto, quando necessario, di un bruciatore alimentato a metano. L'incenerimento avviene in ambiente scarsamente ossigenato e la combustione in atmosfera riducente produce una rilevante quantità di gas incombusti; tali gas pervengono attraverso un condotto calibrato, la cui sezione di passaggio è calcolata in modo da consentire l'ingresso di essi in camera di post-combustione ad una velocità di almeno 10 m/s ed un tempo di permanenza in essa di almeno 2 secondi. All'arrivo nel forno di post-combustione i suddetti effluenti gassosi vengono arricchiti di aria in eccesso. Con l'apporto di calore fornito dall'apposito bruciatore viene ottenuta una post combustione dei gas a una temperatura minima di 850°C e con un tenore di ossigeno libero di almeno il 6% in volume. Qualora la temperatura in post-combustione dovesse salire oltre il limite predeterminato, il pirometro autoregolatore provvederà a spegnere i bruciatori per poi riaccenderli quando la temperatura scenderà al di sotto del limite fissato; ● la fase di raffreddamento inizierà quando il materiale introdotto sarà completamente incenerito: il bruciatore del forno verrà spento, mentre resteranno attivi per un tempo prefissato i bruciatori di post combustione e lo scrubber per abbattere eventuali polveri trascinate verso l'esterno dalla depressione dei camini a causa dei forni ancora caldi; ● la portata massima è pari a 1800 Nm³/h, mentre quella media è di 1100 Nm³/h, entrambe riferite all'ossigeno tal quale (stimato in circa il 6%); ● L'operazione di raccolta delle ceneri viene eseguita dall'operatore al termine di ciascun ciclo di cremazione prelevando i resti dalla superficie della suola e facendoli cadere in un'apposita urna tecnica da cui potranno essere tolte per la macinazione finale e l'introduzione nell'urna cineraria. La polverizzazione non genera emissioni in atmosfera; ● la potenza complessiva dei bruciatori di cremazione e post combustione è pari a 400 kW; ● l'impianto sarà munito di: |

- sonde e strumentazione di controllo delle temperature di processo (camera di cremazione e di postcombustione, ingresso scambiatore, ingresso filtro);
- sonda per la misura in continuo della concentrazione di ossigeno libero nei fumi posta nell'ultimo quarto della camera di postcombustione;
- sonda della depressione in camera di cremazione, per il mantenimento del corretto tiraggio nell'impianto in tutte le condizioni di funzionamento.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 forno crematorio

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| Portata massima | 1800 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 10 | h/g |
| Durata massima annua | 250 | gg/anno |
| Altezza minima | 9 | m |
| Concentrazione massima ammessa degli inquinanti | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 400 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 50 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 200 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili detratto il metano (espressi come COT) | 20 | mg/Nm ³ |
| Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl) | 30 | mg/Nm ³ |
| metalli pesanti totali intesi come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Cd, Tl | 0,5 | mg/Nm ³ |
| Mercurio | 0,05 | mg/Nm ³ |
| Cadmio + Tallio | 0,05 | mg/Nm ³ |
| PCDD+PCDF | 0,0000001 | mg/Nm ³ |
| PCB-DL | 0,0000001 | mg/Nm ³ |
| IPA | 0,01 | mg/Nm ³ |
| di cui | | |
| Benzo(a)pirene | 0,001 | mg/Nm ³ |

Il valore limite di portata è riferito ai gas secchi ed al tenore di ossigeno tal quale

I valori limite di concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari all'11%

- 1) dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di cremazione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi;
- 2) la camera di cremazione e la camera di post-combustione devono essere dotate di appositi sensori di rilevazione della temperatura;
- 3) gli impianti devono essere dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione delle carcasse in camera di combustione nei seguenti casi:
 - all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita;
 - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita;
- 4) deve essere effettuato il monitoraggio in continuo dell'ossigeno nello scarico gassoso, il controllo automatico dell'aria di combustione, il monitoraggio della temperatura nella camera di cremazione e in quella di post combustione; i dati rilevati devono essere conservati in formato digitale e tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 5) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 6) il camino di emissione deve essere identificato univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione e essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per

quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;

- 7) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|-----------------------|--|
| Quota > 5 m e <= 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

- 8) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 9) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 10) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- 11) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 12) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂)**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl)**: UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);
 - **Composti Organici Volatili detratto il metano espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **Diossine e Furani (PCDD+PCDF)**: UNI EN 1948-1,2,3:2006;
 - **Policlorobifenili (PCB)**: UNI EN 1948-4:2014;

- **Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.):** UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;
 - **Mercurio Totale (Hg):** UNI EN 13211-1:2003, UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico);
 - **Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA):** ISO 11338-1 e 2:2003, Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35, DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35);
- 13) per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- 14) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 15) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 16) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 17) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora per tutti gli inquinanti con l'eccezione di PCDD+PCDF, PCB-DL ed IPA per i quali il campionamento dovrà avere una durata di 8 ore. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora o di 8 ore per PCDD+PCDF ed IPA e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione;
- 18) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- 19) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 20) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato
- 21) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 22) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

- 23) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (otto ore), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 24) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 25) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 26) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- 27) in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dei nuovi impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti l'emissione **E1** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- 28) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 29) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

30) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. n. 84304 del 8/5/2026.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.